

NORME di COORDINAMENTO e di ATTUAZIONE
del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Torino relativo alla
formazione e all'aggiornamento professionale in vigore dal 1° febbraio
2009

Approvato con delibera del 24.09.09

Titolo 1°

Attribuzione di crediti

Ferme restando le disposizioni del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Torino in vigore dal 1°/2/2009 (d'ora innanzi Regolamento CO Torino) e del Regolamento approvato dal CNF il 13/7/2007 (d'ora innanzi Regolamento CNF) si introducono le seguenti specificazioni per l'attribuzione dei crediti con riferimento a:

- **RELAZIONI e LEZIONI** di cui all'art.5 primo comma Regolamento CO Torino:

- 1) il previsto riconoscimento di crediti riguarda anche gli eventi non organizzati dalle istituzioni dell'Avvocatura purché abbiano le caratteristiche indicate dal Titolo 3° delle presenti disposizioni;
- 2) possono ritenersi assimilati alle RELAZIONI gli INTERVENTI a tavole rotonde e seminari programmati.
- 3) non rientrano nella valutazione ai fini dell'attribuzione dei crediti le relazioni e le lezioni antecedenti l'anno 2006.

- **DOCENZE A CONTRATTO**

- 1) Fuori dai casi di cui all'art.7 secondo comma Regolamento CO Torino,

con riferimento alle docenze a contratto in materie giuridiche, ove giudicato meritevole di attribuzione di crediti il corso di cui alla richiesta, si precisa che:

- a) per i contratti superiori alle 12 ore di lezione svolte nell'arco dell'anno solare si è esenti dall'acquisizione di ulteriori crediti nell'anno solare corrispondente ad eccezione di quelli in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale che restano obbligatori nella misura prevista dal regolamento;
- b) per i contratti superiori alle 2 ore di lezione ma inferiori alle 12 svolte nell'arco dell'anno solare è prevista l'attribuzione di 12 crediti formativi per l'anno solare corrispondente; l'acquisizione dei crediti in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale resta obbligatoria nella misura prevista dal regolamento;
- c) per i contratti sino alle 2 ore di lezione si rimanda al punto RELAZIONI e LEZIONI.

- **PUBBLICAZIONI**

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art.5 primo comma del Regolamento CO Torino si precisa che:
 - per riviste "specializzate" a diffusione nazionale debbono intendersi anche riviste quali "Italia Oggi" ed "Il Sole 24 Ore";
 - possono altresì essere valutati, al fine del riconoscimento di crediti, articoli pubblicati su riviste non specializzate (es: La Pazienza) purché di contenuto giuridico;

- per “pubblicazione” su riviste specializzate a diffusione nazionale deve intendersi anche la “pubblicazione” on-line , ferma restando ogni necessaria valutazione su specializzazione e diffusione di cui all’art.5 sopra richiamato.

- **COORDINAMENTO E MODERAZIONE EVENTI** di cui all’art.5 primo comma Regolamento CO Torino:

1) con riferimento agli eventi organizzati dalle istituzioni dell’Avvocatura (Consigli dell’Ordine, CNF, Cassa Avvocati, OUA, Associazioni nazionali) per coloro che hanno coordinato o moderato l’evento sono riconosciuti crediti in misura uguale ai relatori;

Titolo 2°

Esoneri

Fermo quanto disciplinato dall’art.7 del Regolamento CO Torino e con specifico riferimento alle situazioni indicate dal 4° comma anche previste dall’art.5 punto 2 del Regolamento del CNF, si precisa che:

- con riferimento all’esonero parziale o totale per le cause indicate dall’art.7, 4° comma Regolamento CO Torino, detto esonero andrà riferito in misura proporzionale al solo periodo di sussistenza della causa indicata e non anche, automaticamente, all’intero anno per cui è richiesta l’attività formativa;

- con riferimento ai doveri collegati alla maternità e paternità e così alla cura ed assistenza dei figli l'esonero è riconosciuto per il periodo compreso tra la nascita ed il primo anno d'età del minore o comunque sino al compimento del primo anno d'età del minore; ogni successiva ed ulteriore richiesta di esonero dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la causa eccezionale che la giustifica.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.7 Regolamento CO Torino si precisa che:

- i Componenti delle Commissioni Giustizia del Parlamento sono esonerati dagli obblighi di formazione con riferimento al periodo di partecipazione;
- la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato oltre a comportare il riconoscimento di 24 crediti come previsto dal primo comma dell'art.5 ultima parte, comporta il riconoscimento di crediti anche in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale così da comportare l'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti chiamati a partecipare alle suddette commissioni.

Titolo 3°

Attività formativa non organizzata dalle istituzioni dell'Avvocatura

Con riferimento all'attività formativa non organizzata dalle istituzioni dell'Avvocatura e disciplinata dall'art.5 ultimo comma del Regolamento CO Torino e dagli art.3 e 4 del Regolamento CNF si precisa che:

“In generale, se l’attività formativa non è organizzata dalle istituzioni dell’avvocatura (Ordini, CNF, Cassa Avvocati, OUA, Associazioni nazionali), deve essere verificata la presenza, cumulativa e non alternativa, delle seguenti circostanze:

- l’evento o la singola attività deve vertere su materie giuridiche;
- l’ente organizzatore deve apparire di seria immagine e con carattere scientifico (no Lions, no Rotary, no partiti politici, ecc.);
- la maggior parte dei relatori deve essere avvocato, professore in materia giuridica, magistrato o giurista;
- deve essere verificabile per i partecipanti una ragionevole proporzione tra l’argomento trattato, le ore dedicate e i crediti richiesti;
- non deve trattarsi di corsi interni ad uno studio o ad un ente (se non autorizzato nelle forme di cui all’art. 5 Regolamento C.O. Torino);
- la formazione annuale non può essere ripetitiva (pur all’interno del medesimo settore);
- deve, comunque, essere accompagnata da attestato di partecipazione o autocertificazione e dalla descrizione (meglio ancora: dal programma) dell’evento”.